



CITTA' DI ROVATO

(PROVINCIA DI BRESCIA)

Determinazione n. 783

del 31 ottobre 2024

SETTORE - UFFICIO PUBBLICA ASSISTENZA SCOLASTICI ED ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE

OGGETTO: *Anno scolastico 2024–2025 – Fondo assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale alunni diversamente abili – Assunzione impegno di spesa - anno 2024.*

Il Dirigente/Funzionario delegato

Visti:

- *gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali;*
- *l'art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 11/04/1994;*
- *l'art. 13 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;*
- *il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018;*
- *il decreto sindacale n. 7 del 15/12/2023 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 1/01/2024 al 31/12/2024;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/01/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024 - 2026;*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22/01/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2024 – 2026 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL;*

Considerato che:

- *il citato P.E.G. assegna in gestione al sottoscritto il capitolo n. 20232/7 che presenta la necessaria disponibilità per gli adempimenti di cui all'art. 13 del regolamento comunale di contabilità;*
- *dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha una funzione autorizzatoria per tutti i Comuni;*

Richiamato l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza;

Premesso:

- *che le funzioni amministrative attribuite ai Comuni comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e devono essere esercitate dai Comuni singoli o associati, secondo i principi previsti dalla L.R. n. 31/1980 e s.m.;*

- che la già menzionata legge prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nella Scuola dell'Infanzia e dell'obbligo ed in particolare che l'inserimento degli invalidi, degli emarginati e dei disabili fisici, psichici e sensoriali debba essere favorito utilizzando ogni strumento idoneo a superare l'emarginazione;

Vista la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", e, in particolare, l'articolo 1, commi 210-215- che rispettivamente prevedono che "per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" e che "il fondo è ripartito, per la quota parte di 100 milioni di euro in favore delle regioni, delle province e delle città metropolitane, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione";

Richiamato il decreto del Ministro per le Disabilità e del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del Merito, e il Ministro dell'economia e delle Finanze, e il Ministro dell'interno del UBRRAC-0026988-A-09/09/2024, con il quale sono stati stabiliti i criteri di riparto del contributo di cinquanta milioni di euro in favore delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2024 e modalità di monitoraggio del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. Il contributo di 50 milioni di euro, per l'anno 2024, di cui al «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», è erogato a favore delle Regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale contributo, da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane, è ripartito, in applicazione dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come indicato nell'allegato A) che forma parte integrante del decreto del 10 agosto 2023 sopra descritto;

Tenuto conto che l'importo del contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al numero degli alunni disabili, iscritti nell'anno scolastico che si conclude in quello di assegnazione del contributo nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado di ciascun comune, fornito dal Ministero dell'istruzione;

Dato atto che è compito e obbligo dell'ente locale fornire l'assistenza scolastica specialistica da svolgersi con personale qualificato, come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 e dall'art. 42 del D.P.R. n. 616/77 per l'assistenza ai minorati psicofisici a carico degli stessi enti;

Premesso che il Servizio di assistenza alla comunicazione si rivolge agli alunni certificati con riconoscimento dello stato di gravità di cui alla Legge 104/92 per favorire l'integrazione degli alunni disabili nel gruppo dei pari e nel contesto scolastico e si esemplifica con la figura dell'assistente alla comunicazione che viene assegnato alla Scuola per favorire e sostenere il percorso di autonomia e di apprendimento dell'alunno, facendo particolare attenzione ai cambiamenti e ai progressi in itinere;

Considerato che obiettivo del decreto è dare ai Comuni la possibilità di garantire il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione in favore degli studenti con disabilità che frequentano le scuole dell'infanzia (materne), primarie (elementari) e secondarie di primo grado

(medie), come stabilito dall'articolo 139 del decreto legislativo n. 112/1998. In particolare, si intende sviluppare la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione (prevista dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) che ha il compito di supportare il percorso educativo, relazionale e di acquisizione di autonomie degli alunni con disabilità, fisiche o psichiche, che influiscono su autonomia, comunicazione e relazione.

Preso atto che il contributo assegnato al Comune di Rovato è pari ad € 44.872,03;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della somma assegnata a questo ente atta a garantire l'erogazione del Servizio di cui trattasi;

Richiamati:

- il Piano di Zona dell'Ambito Distrettuale Oglio Ovest 2021/2023, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 23/11/2021, verbale n. 2, il quale prevede come azione condivisa tra tutti i comuni dell'Ambito distrettuale Oglio Ovest, l'omogeneizzazione della gestione del servizio di inclusione scolastica, mediante l'istituto dell'accREDITamento;
- l'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2021/2023, approvato dall'assemblea Sindaci in data 08/02/2022, verbale n. 2;
- il verbale n. 3/2019 dell'Assemblea Sindaci del 23/04/2019 che ha individuato l'accREDITamento quale strumento per l'acquisizione dei servizi connessi all'assistenza scolastica a favore degli studenti con disabilità;

Richiamata la deliberazione ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 recante "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali", con particolare riferimento all'art. 6.1 rubricato "autorizzazione e accREDITamento";

Vista altresì la bozza in consultazione dell'atto di revisione della citata deliberazione ANAC, aggiornata in relazione alle sopravvenienze normative, dalla quale si evince la piena legittimità del cd. modello di "accREDITamento libero";

Visti:

- la determinazione n. 338/2019, con la quale il Comune di Chiari, in qualità di ente capofila del distretto n. 7 OGLIO OVEST, ha dato avvio alla procedura per la formazione di un elenco di operatori economici accREDITati per l'erogazione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, approvando gli atti amministrativi connessi e presupposti;
- le determinazioni dirigenziali n. 412/2019, n. 517/2019 e n. 652/2021 con le quali è stato definito l'elenco delle Aziende AccREDITate per l'erogazione di servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale per studenti con disabilità, mediante voucher sociale, per gli anni 2019-2022, con scadenza a luglio 2022, per i Comuni dell'Ambito Distrettuale Oglio Ovest;

Visto il bando di accREDITamento "Avviso pubblico continuativo per la formazione di un elenco di operatori economici accREDITati per l'erogazione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale" all'art. 3 "Durata dell'accREDITamento": "il sistema di accREDITamento ha durata di tre anni scolastici con possibilità di proroga per un ulteriore triennio, fermi restando gli obblighi dichiarativi in capo agli operatori economici nel proseguo indicati, imprescindibili ai fini dell'efficacia dei singoli patti di accREDITamento...";

Visto il verbale dell'Assemblea Sindaci del 24/05/2022, n. 8, nel quale l'Assemblea Sindaci delibera la proroga del servizio di assistenza scolastica di ulteriori 3 anni scolastici, prorogando la scadenza del bando di accREDITamento al 30 luglio 2025 e riconoscendo un aumento dei costi del voucher orario così definito:

- educatore con laurea € 21,43 (Iva esclusa)
- assistente semplice (operatore generico) € 18,52 (Iva esclusa);

Precisato che:

- il Patto di accREDITamento/convenzione regola i rapporti giuridici tra Amministrazioni Contraenti e Fornitori, e definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima con i singoli Comuni; essa regola le condizioni generali dei Contratti di Servizio ed è quindi la fonte delle obbligazioni contrattuali tra le parti, anche se non

vincola in alcun modo i Comuni all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli Ordinativi di Servizio inviati dalle Amministrazioni che utilizzano il Patto di Accreditamento/Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

- l'Ordinativo di Servizio è il contratto attuativo del Patto di Accreditamento/Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore, di durata pari ad un anno scolastico, e manifesta la volontà di questo ente di utilizzare la Convenzione, così perfezionando un vero e proprio contratto attuativo vincolante per le parti;*
- in considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula del Patto di Accreditamento/Convenzione, i singoli Contratti di Servizio si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Servizio inoltrato da questo Comune ed approvato con il presente atto, da intendersi perfezionato con l'esecuzione da parte del Fornitore degli adempimenti preliminari ivi contenuti;*

Dato atto che è stata fornita apposita informativa ai famigliari dell'utenza destinataria del servizio, i quali hanno formalmente espresso la propria scelta in relazione al fornitore di cui avvalersi per la risposta ai propri fabbisogni assistenziali;

Preso atto che le cooperative sociali accreditate sono:

- Codess Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 03174760276)*
- Elefanti Volanti Società Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 03180410981)*
- La Nuvola Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale Onlus (P.IVA 01700600982)*
- Nuovo Impegno Società Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 03271040176)*
- Pa.Sol Società Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 03405800172)*
- Sana Società Cooperativa Sociale (P.IVA 08805500967)*
- Serena Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 02840920173)*
- Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 00722770989)*
- Franciacorta Società Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 01671020988);*

Precisato, in ordine all'acclarata diversità ontologica tra contratto di appalto e sistema di accreditamento, che non si applica la disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, come precisato nel paragrafo 3.5 della Determinazione Anac n. 4/2011, così come aggiornata con delibera n. 556/2017, e come inequivocabilmente chiarito nella FAQ A8) rilasciata dall'Anac sul proprio portale istituzionale;

Preso atto che tale prestazione è esclusa dall'attribuzione del codice C.I.G. (ex art. 3 c. 5 legge n° 136/2010) in quanto trattasi di fornitura di pubblico servizio escluso dalla categoria degli appalti pubblici;

Verificata la regolarità contributiva delle cooperative accreditate;

determina

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del determinato;*
- 2) di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per garantire l'erogazione del servizio in oggetto per l'anno 2024, a favore dei seguenti operatori economici:*
 - Codess Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 03174760276)*
 - Elefanti Volanti Società Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 03180410981)*
 - La Nuvola Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale Onlus (P.IVA 01700600982)*
 - Nuovo Impegno Società Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 03271040176)*
 - Pa.Sol Società Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 03405800172)*
 - Sana Società Cooperativa Sociale (P.IVA 08805500967)*
 - Serena Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 02840920173)*
 - Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 00722770989)*
 - Franciacorta Società Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 01671020988);*
- 3) di imputare la spesa come segue:*

Beneficiario/Fornitore (C.F./Partita Iva)	Importo totale impegnato (imp. + Iva)	di cui: importo I.V.A.	% Aliquota I.V.A.
Creditori vari	€ 44.872,03	€	5%

Anno di imputazione contabile	Missione Programma Titolo			Codice piano finanziario	Capitolo	Impegno
2024	12	02	1	1.03.02.15.999	20232/7	1588

C.U.P.:		C.I.G.:	affidamento escluso
Termine contrattuale di pagamento: 30 giorni dalla data di ricezione della fattura			

- 4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 5) di dare atto che alla liquidazione delle fatture, provvederà il Responsabile del Servizio, accertata la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del D.U.R.C.;
- 6) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
 - va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
 - va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il Dirigente/Funzionario delegato
ANDREIS ANNALISA
(firmato digitalmente)

Determinazione n. 783 del 31 ottobre 2024